

BRIAN E. FERME

LA COMPETENZA DELLA CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE E IL SUO PECULIARE
RAPPORTO DI VICARIETÀ COL SOMMO PONTEFICE
IN AMBITO MAGISTERIALE

Introduzione. — I. La Competenza della CDF. — II. Il Rapporto peculiare col Romano Pontefice nell'ambito magisteriale. — 1. Il Rapporto Storico. — 2. La *potestas magisterii* della CDF. — Conclusioni.

Introduzione.

Il titolo proposto indica in maniera generica lo scopo stesso di questa conferenza: considerare la principale competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) e il suo peculiare rapporto di vicarietà col Sommo Pontefice in ambito magisteriale. Tuttavia, uno sguardo più attento al titolo indica non solo i vari punti che andremo a sviluppare in questa conferenza, ma sottolinea anche il suo argomento principale.

Chiaramente la *Pastor Bonus* (artt. 48-55 PB) delinea le varie competenze della CDF e non tutte queste competenze si riferiscono specificatamente all'ambito magisteriale, come ad esempio i suoi poteri giurisdizionali, in materia esecutiva e giudiziali. Dall'altro lato, come speriamo di poter dimostrare nel corso di questa conferenza, la determinante e costitutiva caratteristica della CDF si situa nella seconda parte del titolo: cioè, la CDF ha, a mio parere, un rapporto assolutamente unico e singolare col Sommo Pontefice, che sotto vari aspetti non si verifica con nessun'altra Congregazione. Che l'unicità di questo rapporto sia fondata e dovuta alla sua particolare, speciale, esclusiva e costitutiva competenza in materia magisteriale, e, secondo la PB, una peculiare caratteristica di questa Congregazione.

Lo scopo quindi della presente conferenza sarà quello di indicare ed analizzare vari aspetti e avvenimenti riguardanti questo rapporto fra la CDF e il Sommo Pontefice dentro l'ambito magisteriale, affinché la qualità speciale ed unica del rapporto possa essere maggiormente compresa e sottolineata.

È vero che la relazione, CDF-Sommo Pontefice, è evidenziata nella PB, almeno per quanto riguarda la competenza della CDF nell'ambito magisteriale⁽¹⁾. Ma ciò che mi ha spinto di approfondire in maniera più precisa questo rapporto è stata una frase nell'Istruzione *Donum Veritatis* (1990) n. 18: «Romanus pontifex missionem suam universalem adimplet auxilio institutorum curiae romanae, peculiari-que modo Congregationis pro doctrina fidei quod attinet ad doctrinam fidei et morum. Exinde sequitur documenta huius congregationis, expresse a romano pontefice approbata, participare magisterium ordinarium successoris Petri».

Sotto certi aspetti determinati dalla PB possiamo cogliere il significato della missione universale del Sommo Pontefice e precisamente l'aiuto «peculiarique modo» della CDF per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale. Ciò che risulta essere più complesso è la seconda frase che parla della partecipazione al magistero ordinario del successore di Pietro. Qual è il significato di questa affermazione? In che senso possiamo parlare di una partecipazione nel magistero ordinario del Sommo Pontefice? Qual è il significato proprio della partecipazione in questo contesto assai unico? In altre parole, questa conferenza è un primo tentativo di comprendere il significato di questa frase della *Donum Veritatis*, e quindi capire la caratteristica specifica della CDF nell'ambito magisteriale che determina il suo rapporto col Sommo Pontefice.

Ovviamente questo sforzo richiede lo studio di una questione assai complessa che non può essere sviluppata in maniera esaustiva. Anzi rimango del parere che ci sia veramente bisogno di un approfondimento riguardo a tutte le conseguenze teologiche e giuridiche della competenza magisteriale della CDF, e perciò sul rapporto col Sommo Pontefice.

(1) Cf. art. 48 PB: «Proprium Congregationis de Doctrina Fidei munus est doctrinam de fide et moribus in universo catholico orbe promovere atque tutari; proinde ipsi competunt ea, quae hanc materiam quoquo modo attingunt».

Inoltre, un'area di questa domanda generale è piuttosto complessa e resta oggetto di un dibattito e di una discussione attuale che naturalmente ha un'influenza diretta sulla nostra comprensione del rapporto fra la CDF e il Sommo Pontefice. Ci riferiamo alla comprensione chiara di ciò che significhi la *potestas magisterii*, e in che modo si possa dire che la CDF goda ed eserciti tale *potestas*; come essa sia collegata alla *potestas magisterii* del Sommo Pontefice; come sia collegata alla *munus docendi* che esercita tutti i battezzati; e finalmente come sia collegata a quel aspetto particolare ed unico della *munus docendi*, cioè il magistero, che appartiene esclusivamente ai vescovi, sia singolarmente, sia dispersi nel mondo, sia radunati in un concilio ecumenico oppure sotto certe condizioni ben determinate, nella conferenza episcopale. Una parte di questa complessità deriva dal fatto che ulteriori studi dovrebbero essere portati avanti, specialmente dopo il Vaticano II, dedicati alla comprensione del concetto della *potestas magisterii*. Probabilmente la necessità di questo approfondimento rispecchia la difficoltà di comprendere con chiarezza il rapporto fra il *munus docendi* e la *potestas magisterii* ⁽²⁾. Mentre non è il mio compito andare ad analizzare questo problema, tuttavia è mio compito specifico considerare alcuni punti fondamentali connessi con esso.

Il metodo da noi adottato sarà abbastanza semplice: considerare alcune aree nelle quali si possa verificare il rapporto della CDF col Sommo Pontefice nell'ambito magisteriale e allo stesso tempo tentare di capire il significato di questo rapporto nelle suddette aree di ricerca.

I. *La Competenza della CDF.*

Questo tema non richiede particolari spiegazioni in quanto la competenza della CDF è assai chiara da una lettura attenta della PB ed inoltre è stata adeguatamente trattata e analizzata da vari autori ⁽³⁾.

⁽²⁾ Per quanto riguarda questa tematica, cf. U. NAVARRETE, *Unità della «Potestas Sacra» e molteplicità dei «Munera Christi et Ecclesiae»*, in «Winfried Schulz in Memoriam Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht», ed. C. Mirabelli, G. Feliciani, G. Furst e H. Pree, Perter Lang 1999, pp. 569-603.

⁽³⁾ Sugli aspetti generali della curia romana, cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione Ecclesiastica*, Milano 1997, pp.299-328; A. Silvestrelli, *La Congregazione della*

La PB definisce un «compito proprio» della CDF, dal quale vengono altre competenze per connessione o integrazione. Il «compito proprio» è «di promuovere e di tutelare la dottrina della fede e i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia» (art. 48 PB).

In un certo senso strutturale il primo compito di promozione viene sviluppato negli artt. 49-50 PB. È prevalentemente un'attività di promozione di studi «volti a far crescere l'intelligenza della fede e perché ai nuovi problemi scaturati dal progresso delle scienze o della civiltà si possa dare risposta alla luce della fede» (art. 49 PB). Si svolge questa promozione anche in aiuto ai vescovi sia singoli che riuniti in organismi in quanto maestri autentici della fede e per cui sono tenuti a custodire e a promuovere l'integrità della fede (art. 50 PB).

L'altro compito di tutela si esplica prevalentemente nell'esercizio della giurisdizione e la sua attività è presentata come un impegno fattivo «perché la fede e i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati». Tale attività si esplica particolarmente nella vigilanza e nell'intervento circa i libri, scritti, e dottrine pericolose per la fede (art. 51 PB).

Per connessione circa i problemi di morale o di fede, sono di sua competenza «i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nelle celebrazioni dei sacramenti» (art. 52 PB) e tutto ciò che concerne il *privilegium fidei* (art. 53 PB). Sappiamo che in questi casi la Congregazione procede secondo le proprie norme.

Infine a integrazione dell'attività degli altri dicasteri, al giudizio previo della CDF sono sottoposti i documenti che devono essere pubblicati da altri dicasteri della curia romana, quando riguardano la dottrina circa la fede e i costumi (art. 54 PB) e in tutti gli altri casi dove è fatto obbligo esplicito a tali dicasteri di agire in collaborazione con la CDF. In tali casi i documenti sono propri dei dicasteri da cui sono emanati, in quanto quello richiesto alla CDF è solo un giudizio previo, anche se autorevole e determinante e quindi moralmente impegnativo per gli altri dicasteri (art. 54 PB).

Dottrina della Fede, in AA.VV., «La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"», Città del Vaticano, 1990, pp. 225-238; V. DE PAOLIS, *La curia romana secondo la costituzione apostolica "Pastor Bonus"*, in AA.VV., *Il Codice del Vaticano II Collegialità e Primato*, Bologna, 1993, pp. 125-187.

Va anche ricordato che presso la CDF sono costituite la pontificia commissione biblica e la pontificia commissione teologica internazionale.

II. *Il Rapporto peculiare col Romano Pontefice nel ambito magisteriale.*

1. *Il Rapporto Storico.*

Anche se l'organizzazione della curia romana viene fatta risalire a papa Sisto V, questi non fu certo l'inventore della stessa curia⁽⁴⁾. In realtà esisteva già un insieme di collaboratori per le diverse specifiche mansioni, a livello liturgico, amministrativo e giudiziario; l'insieme si chiamava curia papale. Ma fu sotto l'influenza del cardinale Gian Pietro Carafa che fin dal tempo della sua nunziatura a Venezia, nel 1532, aveva esortato il papa a porre un freno ai progressi che l'eresia andava compiendo in quella città, che Paolo III istituì, con la costituzione *Licet ab initio* del 21 luglio 1542, la prima Congregazione permanente, detta *Santa Romana e Universale Inquisizione*, o del *Sant'Offizio*, allo scopo di arginare l'invadente apostasia protestante, e con il compito di combattere i delitti dell'eresia a garanzia della fede⁽⁵⁾. Sappiamo che Sisto V, in forza della costituzione *Immensa aeterni Dei* del 22 gennaio 1588, diede vita ad un complesso di quindici Congregazioni, comprese le esistenti, (1546: *Congregatio cardinalium super executione decretorum Concilii Tridentini*; 1571: *Congregazione dell'Indice*, che aveva anche il compito dell'elenco dei libri condannati - *Index librorum prohibitorum*; Pio V: *Congregazione dei Vescovi*) che vennero tuttavia opportunamente riorganizzate, stabilendo in pari tempo, norme precise per il loro funzionamento, assegnando «singulisque certa negotia», ed attribuendo «unicuique earum suas facultates et auctoritatem».

La Congregazione dell'Inquisizione Romana, istituita «tamquam firmissimum catholicae fidei propugnaculum» venne accolta

(4) Per la storia della curia romana, cf. N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti Storico-Giuridici*, Città del Vaticano, 1998; F. DE LASALA CLAVER, *Storia della curia romana*, Roma, 1992; A.M. STICKLER, *Riforma della curia: aspetto storico*, in «La curia romana. Aspetti ecclesiologici, pastorali, istituzionali», Città del Vaticano, 1989, pp. 97-102; ID., *Le riforme della curia nella storia della chiesa*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, cit., pp. 1-15.

(5) Per la storia della CDF cf. N. DEL RE, *La Curia Romana*, cit., pp. 95-107.

immutata, secondo il suo ultimo ordinamento, e collocata in testa a tutte le Congregazioni, perché il mantenimento della purità e dell'integrità della fede cattolica forma il fondamento della Chiesa. Nella costituzione sistina troviamo chiaramente delineato il campo d'azione entro cui si sarebbe svolta la successiva attività dell'Inquisizione ed indicata la sua autorità che risultò essere «inquirendi, citandi, procedendi, sententiandi, et definendi in omnibus causis, tam haeresim manifestam, quam scismata, apostasiam a fide, magiam, sortilegia, divinationes, sacramentorum abusus, et quaecumque alia, quae etiam praesumptam haeresim sapere videntur.»

La Congregazione fu dotata d'ampi poteri, «non solum in Urbe, et Statu temporalibus nobis et huic Sanctae Sedi subiecto, sed etiam in universo terrarum orbe ubi christiana viget religio, super omnes patriarchas, primates, archiepiscopos et alios inferiores, ac inquisitores, quocumque privilegio illi suffulti sint».

Varie nuove modificazioni furono introdotte attraverso i secoli. Nel 1908, poiché l'appellativo di inquisizione romana ed universale non era più rispondente alle circostanze del tempo, S. Pio X con la costituzione *Sapientis consilio* lo mutò in «Congregazione del Sant'Offizio». Il nuovo spirito conciliare ha mosso Paolo VI a riordinare la stessa Congregazione con il *motu proprio Integrae Servandae* del 7 dicembre del 1965⁽⁶⁾. Si tratta non semplicemente di cambiare il nome, da *Congregazione del Santo Ufficio* a *Congregazione per la Dottrina della Fede*, ma anche e soprattutto di determinare meglio le competenze e le procedure. Questa riforma fu presentata dal Paolo VI come momento iniziale ed esemplare per la riforma dell'intera Curia Romana⁽⁷⁾. Con questa riforma il Sommo Pontefice rimane ancora Prefetto della stessa Congregazione. Con la riforma della curia con la Costituzione *Regimini Ecclesiae Universae*, del 15 agosto 1967, troviamo una grande novità nel fatto che il Papa cessa di presiedere la stessa Congregazione. Anche alla Congregazione per la Dottrina della Fede viene dato un cardinale prefetto (art. 30: «*Ei praeest Cardinalis Praefectus...*»). La costituzione *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988 conferma le novità introdotte da Paolo VI, tranne qualche ulteriore cambiamento di competenza.

(6) AAS, 57 (1965) 952-955.

(7) Cf. U. NAVARRETE, *Commentarium in documentum "Integrae Servandae"*, in «Periodica», 55 (1966) pp. 610-652.

2. *La potestas magisterii della CDF.*

Il *Christus Dominus*, n. 9 dice: «Nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il Romano Pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia Romana, che perciò adempiano il loro compito nel nome e nell'autorità di Lui, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei Sacri Pastori». Il primo articolo della PB definisce la curia romana come «insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il Romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale». Dato questo, «Si tratta di un ente complesso, integrato da una pluralità di soggetti di natura giuridica e con finalità diverse, accomunati dal servizio immediato alla funzione primaziale nel governo universale della Chiesa e dalla possibilità di agire in nome e per l'autorità del Sommo Pontefice, nei termini definiti dalla legge. Dal punto di vista teologico, la struttura organizzativa della curia va collegata all'ufficio primaziale; e, conseguentemente, all'attività degli organismi della curia vanno anche attribuite, nel modo indicato dal diritto, quelle specifiche caratteristiche dell'azione di governo che contraddistinguono il *ministerium Petrinum*, e le modalità di esercizio che gli sono proprie»⁽⁸⁾.

Come affermato nel *proemio* della PB, il tipo di rapporto esistente tra gli organismi della curia romana e l'ufficio di Sommo Pontefice è di carattere vicario⁽⁹⁾. Nei confronti del Romano Pontefice i dicasteri hanno una posizione di subordinazione gerarchica. In questo contesto l'art. 13 della PB indica in termini generali le quattro funzioni che devono compiere i dicasteri nell'ambito della rispettiva competenza: trattare, a volte decidere, le questioni che competono alla Santa Sede; studiare i problemi pastorali rilevanti all'attività della Chiesa; promuovere iniziative per il bene della Chiesa; esaminare — a volte risolvere o giudicare — i contenziosi deferiti alla Sede Apostolica. Non tutti i dicasteri realizzano però queste quattro funzioni allo stesso modo.

Nell'esercizio della rispettiva potestà di governo, i dicasteri godono unicamente di potestà esecutiva. Oltre a poter emanare atti am-

⁽⁸⁾ J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione Ecclesiastica*, cit., p. 302.

⁽⁹⁾ Cf. PB, *proemio*, n. 8: «Praeter hanc indolem ministerialem, a Concilio Vaticano II character, ut ita dicamus, vicarius Romanae Curiae in luce ulterius ponitur ... potestatem enim a Romano Pontefice acceptam exercet essentiali quadam et nativa cum Ipsa necessitudine...».

ministrativi singolari⁽¹⁰⁾, i dicasteri sono competenti per emanare decreti generali esecutivi e istruzioni⁽¹¹⁾. Invece per porre atti di natura legislativa — leggi o decreti generali — o derogare alle prescrizioni di legge del diritto universale, i dicasteri hanno bisogno di una specifica attribuzione da parte del Romano Pontefice⁽¹²⁾.

Mentre le varie descrizioni generali della CDF e della *potestas* esercitata sia da essa che dalla curia romana sono fondamentalmente accettabili, mi pare comunque che manchi un'altro aspetto della *potestas* esercitata nella Chiesa, che sembra essere propria della CDF, cioè la *potestas magisterii*. Da quanto possiamo comprendere, molto poco spazio è stato dedicato alla *potestas magisterii* che gode ed esercita la CDF, almeno dopo la promulgazione della PB⁽¹³⁾. Di ciò non possono essere ritenuti responsabili gli studiosi ma piuttosto risulta essere la conseguenza di una mancanza esplicita, nella PB, di una descrizione completa della competenza della CDF: cioè, non troviamo in essa un riferimento esplicito al fatto che la CDF esercita una *potestas magisterii*. È vero che una lettura attenta degli articoli che si riferiscono alla competenza della CDF, probabilmente deve condurci a concludere che questa potestà sia implicita. Ma poiché questa potestà non sia stata menzionata esplicitamente, ci troviamo in una certa confusione e perciò in una certa difficoltà per apprezzare il ruolo veramente unico che la CDF gioca nella curia romana. Sotto molti aspetti è proprio questa *potestas* e le varie responsabilità con essa connesse che hanno dato origine alla qualità di «Suprema»

⁽¹⁰⁾ *Regolamento generale della Curia romana* del 30 aprile 1999, art. 133: «I Dicasteri a ciò autorizzati dovranno determinare nel Regolamento proprio la procedura da seguire nella concessione di rescritti di grazie, dispense, autorizzazioni, licenze e di altri atti amministrativi, attenendosi alle disposizioni del diritto canonico in materia e chiedendo, se necessario, il parere degli Ordinari propri e, se opportuno, anche quello del Rappresentante Pontificio».

⁽¹¹⁾ *Ibid.*, art. 123, § 1: «I Dicasteri, nell'ambito della propria competenza, possono emanare decreti generali esecutivi e istruzioni, a norma dei cann. 31-34 del Codice di Diritto Canonico e tenuto presente l'art. 156 della Cost. Ap. *Pastor bonus*».

⁽¹²⁾ *Ibid.*, art. 123, § 2: «I Dicasteri non possono emanare leggi e decreti generali, di cui al can. 29 del Codice di Diritto Canonico, né derogare alle disposizioni del diritto stabilito dal Sommo Pontefice senza la sua specifica approvazione. Possono, invece, concedere dispense nei singoli casi, a norma di diritto». Vedi anche PB, art. 18. Per il potere esercitato dalla curia romana, cf. P.A. BONNET, *La natura del potere nella Curia Romana*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, cit., pp. 83-122.

⁽¹³⁾ Un'eccezione notevole a questa mancata considerazione della «Potestas Magisterii» della CDF è V. DE PAOLIS, *La Collocazione della Congregazione per la Dottrina*

per la CDF per molti secoli, almeno fino alle riforme iniziate dal Paolo VI nel 1967.

In altre parole, uno dei fattori importanti che ha contribuito negli ultimi trentanni, ad una parziale o mancata comprensione circa il rapporto particolare fra la CDF e il Sommo Pontefice nell'ambito magisteriale, è dovuto al fatto che non c'era abbastanza attenzione dedicata alla *potestas magisterii* della CDF. Questo è forse dovuto ad una svista nella PB nella quale i poteri esercitati dalla curia romana sono intesi come giurisdizionali e vicari, sia esecutivo che giudiziale, e certamente non legislativo senza specifica approvazione del Sommo Pontefice (art. 18 PB). Tuttavia, non si ritrova diretto accenno alla *potestas magisterii*, ma è precisamente questa *potestas* che caratterizza la CDF e le distingue dagli altri dicasteri in tal modo da renderla unica.

Esiste una tentazione comprensibile e consiste nel cercare di includere gli atti della CDF nelle categorie della *potestas iurisdictionis*. È interessante notare che nella *Regimini Ecclesiae universae* (del 15 agosto 1967) quando si parla della CDF si dice all'art. 39: «Congregatio duplici modo procedit: vel amministrativo vel iudiciali, pro diversa rerum tractandarum natura». Mentre è vero che oggi si parla piuttosto della *potestas iurisdictionis* e precisamente di quella esecutiva o giudiziale (cf. can. 135), mi pare che questo approccio circa i due modi di procedere da parte della CDF sia in stretta continuità con la PB in modo generale. Cioè, si limitano i poteri della curia romana a quello di giurisdizione. Il fatto chiaro è che la CDF esercita, a fianco della sua *potestas iurisdictionis* (esecutiva o giudiziale) anche una *potestas magisterii*, che è l'attuale *potestas* che determina le sue essenziali e determinanti caratteristiche. In altre parole la *potestas magisterii* è l'elemento costitutivo che determina la qualità centrale

della Fede nella Curia Romana e la Ratio agendi per l'esame delle dottrine, «Periodica» 86 (1997) pp. 571-613, in cui l'A. indica l'esistenza di questa potestà e pone alcuni problemi connessi con essa. Alcuni studi pubblicati prima della promulgazione della PB hanno considerato la potestà della CDF e hanno fatto riferimento alla sua potestà particolare in ambito magisteriale: cf. J. HAMER, *In the Service of the Magisterium: The Evolution of a Congregation*, in «The Jurist», 37 (1977) pp. 340-357; I. SCHINELLA, *La Congregazione Per La Dottrina Della Fede: Magistero Vicario E Norma Morale*, in *Ecclesiologia e Cultura Moderna. Saggi Teologici*, G. Mucci (ed.), Napoli 1979, pp. 35-95; F. URRUTIA, *La réponse aux textes du magistère pontifical non infallible*, in «L'année canonique», 31(1988) pp. 95-115.

ed essenziale della CDF nel compito affidato ad essa dalla PB e che nello stesso tempo questa *potestas* determina il suo rapporto col Romano Pontefice.

Trovo difficile vedere come gli altri dicasteri abbiano simile *potestas magisterii* nel modo in cui la PB descrive la competenza della CDF nella materia dommatica. Infatti, se gli altri Dicasteri avessero tale *potestas magisterii*, sarebbe piuttosto strano, per non dire illogico, trovare l'art. 54 della PB che chiede ai dicasteri di sottomettere i loro documenti al «*praevio iudicio*» della CDF, in quanto essi riguardino la dottrina circa la fede e i costumi⁽¹⁴⁾. Sarebbe possibile supporre che ad esempio, la Segretaria di Stato eserciti la *potestas magisterii* come la CDF? Leggendo gli artt. 39-47 PB, nonché l'art. 130 del Regolamento generale della Curia romana, credo di no. Anzi, se non sbaglio, anche essa è obbligata ad un «*praevio iudicio*» da parte della CDF se, per caso debba emanare un documento che riguardasse la dottrina.

È vero che prima del Concilio Vaticano II c'era una divergenza fra gli studiosi circa la collocazione della *potestas magisterii*, dovuta generalmente alla divisione bipartita della potestà sacra, ordine e giurisdizione. Infatti essa veniva classificata semplicemente come potestà di giurisdizione, in una divisione bipartita della potestà sacra, oppure, per alcuni autori, veniva vista come una terza specie di potestà in una divisione tripartita: potestà di ordine, potestà di giurisdizione, potestà di magistero. Non ci fu mai perfetto accordo fra queste due opinioni⁽¹⁵⁾. Dopo il concilio questa semplice divisione bipartita non può rimanere come la spiegazione o divisione della potestà sacra nella Chiesa. Infatti, non è possibile ridurre ad una delle due potestà — ordine o giurisdizione — tutte le potestà che possiede la Chiesa per il raggiungimento delle sue finalità salvifiche.

La potestas sacra deve avere come punto di riferimento Cristo, il quale nella vita pubblica si è manifestato agli uomini come maestro, sacerdote e re (LG 13, 21; CD 2, OT 4). Essa deve espletarsi in queste tre direzioni, seguendo l'esempio di Cristo. Alle tre attività di Cristo, il concilio fa corrispondere tria munera che vengono

⁽¹⁴⁾ Art. 54 PB: «*Praevio eius iudicio subiciuntur documenta, ab aliis Curiae Romanae Dicasteriis edenda, quatenus doctrinam de fide vel moribus attingunt*».

⁽¹⁵⁾ Cf. F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, vol. II, Romae, 1943, p. 56, n. 48. Per un somario della posizione in proposito, cf. A. Ottaviani, «*Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici*», vol. I, Vaticano, 1958, pp. 186-188.

conferiti con la consecrazione episcopale: *munus sanctificandi, docendi et regendi* (LG 21, CD 11). Nel proporre i tria munera dei vescovi il concilio non ha indicato quali componenti essenziali vengono racchiuse nella *sacra potestas*, cioè non ha accettato l'opinione di coloro i quali dividono la potestà della Chiesa nel suo contenuto completo in potestà di ordine e di giurisdizione. Tra i tria munera, il *munus docendi* acquista nel concilio una rilevanza particolare; è considerata come una categoria propria. Non viene incluso nella *potestas iurisdictionis*, come una sua parte integrante. Benché la sua autonomia, abbia un fondamento nella Sacra Scrittura, ha incontrato sempre difficoltà ad avere una propria configurazione giuridica. Il concilio fa apertamente capire che ha un ruolo importante in tutta l'attività pastorale: «Inter praecipua Episcoporum munera eminet praedicatio Evangelii» (LG 25, 21). Ed altrove: «sed imprimis per eorum eximium servitium verbum Dei omnibus gentibus praedicat» (CD 12). Al *munus docendi* viene attribuito l'appellativo di potestà⁽¹⁶⁾. Adesso che si descrive piuttosto le tria munera che fanno parte della missione essenziale della Chiesa, e precisamente, *munera sanctificandi, regendi e docendi*, credo che possiamo parlare di una *potestas magisterii*, distinta ma anche unita, alle altre due potestà. La *potestas magisterii* è quella potestà che appartiene ed è esercitata da coloro che hanno il compito del magistero autentico ed autorevole.

Mi pare che, sotto certe condizioni ben determinate, la CDF eserciti un potere magisteriale in senso stretto. Questo non vuol dire che sia un soggetto del magistero nella Chiesa nel senso in cui lo sono il Papa e i vescovi. Dalla dottrina è chiaro che i soggetti del magistero in senso proprio sono il Papa e i vescovi, sia singolarmente, sia radunati nel concilio ecumenico, sia dispersi nel mondo, sia, sotto certe condizioni, radunati nella conferenza episcopale.

Quando parliamo della *potestas magisterii* della CDF, intendiamo dire una *potestas* particolare ed unica che trova il suo fondamento essenziale nel suo rapporto col Romano Pontefice. Credo che si possa concludere questo tenendo conto di vari elementi.

(16) CD 2: «Christus enim Apostolis eorumque successoribus dedit mandatum et potestatem ut docerent omnes gentes, hominesque sanctificarent in veritate atque pascerent». AA 2: «Apostolis eorumque successoribus a Christo collatum est munus in ipsius nomine et potestate docendi, sanctificandi et regendi».

A) In un certo senso i verbi *promuovere* e *tutari* usati nella PB nel definire i compiti della stessa CDF in relazione alla fede, suppongono una *potestas* necessaria per favorire ed adempiere questi compiti. È vero che questa *potestas* potrebbe essere esecutiva e iudiciale — che dipende dell'attività esercitata — ma questa *potestas* di promuovere e tutari coinvolge, sotto un certo aspetto, anche una *potestas magisterii*. In altre parole non tutta l'attività della CDF e non tutti i documenti della CDF che hanno a che fare con il magistero sono un esercizio della *potestas iurisdictionis*, sia esecutiva che giudiziale. Anzi, molte attività e molti documenti non rientrano in queste categorie, ma sono piuttosto parte della *potestas magisterii* della CDF.

È sufficiente esaminare i numerosi interventi della CDF dopo che il Romano Pontefice cessò di esercitare la carica di Prefetto. Una lettura infatti dei documenti emanati evidenzia abbondantemente gli interventi di carattere veramente magisteriale, sia in materia di dottrina dommatica che di morale.

Fra molti esempi possiamo evidenziare:

- a) 21 feb.1972, Declaratio, *Ad fidem tuendam in mysteria Incarnationis et Sanctissimae Trinitatis*;
- b) 24 giugno 1973, Declaratio, *Mysterium Ecclesiae*;
- c) 29 dicembre 1975, Declaratio, *De quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus*;
- d) 17 maggio 1979, Epistula, *ad venerabiles Praesules Conferentiarum Episcopaliū de quibusdam quaestionibus ad Eschatologiam spectantibus*;
- e) 5 maggio 1980, Declaratio, *De Euthanasia*;
- f) 6 agosto 1983, Epistula, *Sacerdotium ministeriale*;
- g) 15 ottobre 1989, Epistula, *Orationis forma*;
- h) 28 maggio 1992, Littera, *Communione notio*.

B) La stessa Congregazione a proposito della Declaratio *Mysterium Ecclesiae* dice: «Trattandosi poi di un documento della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, esso è di natura magisteriale universale. Questa peculiarità gli deriva dal fatto che detta congregazione è l'organo ausiliare prossimo del supremo maestro della Chiesa, con il mandato specifico da lui ricevuto di tutelare in tutto il mondo cattolico la dottrina riguardante la fede ed i costumi. Per questi motivi, pur non essendo un atto specifico del sommo pontefice, il documento riflette tutto il suo pensiero, perché è stato da lui esplicitamente approvato, ed indica anche la sua volontà che

quanto in esso è contenuto sia ritenuto da tutta la Chiesa, perché è lui che ne ha comandato la pubblicazione»⁽¹⁷⁾.

C) Inoltre troviamo la stessa affermazione fatta propria dalla Commissione Teologica Internazionale che include i pronunciamenti della CDF tra le affermazioni appartenenti al Magistero autentico: «Altre affermazioni del Magistero, che senza essere definitive, emanate dal Papa, dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o da vescovi, vanno ugualmente accolte, in gradi differenti, con una obbedienza religiosa. Tali affermazioni appartengono al magistero autentico quando l'intenzione magisteriale vi è dichiarata: essa si palesa specialmente sia dalla natura dei documenti, sia dal frequente riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore dell'espressione verbale»⁽¹⁸⁾. Sappiamo che dei tre uffici in cui si articola la CDF, il primo è proprio quello dottrinale⁽¹⁹⁾.

D) Come abbiamo già notato il potere magisteriale della CDF sembra di essere affermato esplicitamente dall'Istruzione *Donum veritatis*, n. 18.

È vero che nonostante queste affermazioni circa la *potestas magisterii* della CDF, non possiamo concludere che la CDF sia un soggetto autonomo di magistero autentico. La CDF attribuisce valore magisteriale ai propri documenti in quanto essi sono approvati espressamente dal Papa. In realtà gli atti magisteriali della CDF sono propriamente atti magisteriali pontifici, in quanto approvati espressamente da lui e da lui fatti propri. Questa approvazione si trova alla fine del documento, come per esempio possiamo leggere per la Lettera, *Communio notio*: «Has litteras in Conventu ordinario huius Congregationis deliberatas, Summus Pontifex Ioannes Paulus II, in Audientia infrascripto Cardinali Praefecto concessa, adprobavit et publici iuris fieri iussit». Tuttavia, anche in quest'attività la CDF partecipa del magistero autentico del Papa e in questo senso specifico o stretto esercita una *potestas magisterii*.

Dopo aver esaminato questo specifico aspetto come possiamo spiegare la *partecipazione* nel magistero autentico del Sommo Pontefice?

⁽¹⁷⁾ *Regno-documenti*, 15 (1973) p. 388.

⁽¹⁸⁾ *L'interpretazione dei dogmi*, II, 3.

⁽¹⁹⁾ *Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano 1995, n. 10.

La PB, fin dall'inizio si preoccupa di evidenziare il significato del ministero Petrino nella Chiesa e la curia romana risponde a esigenze vitali della Chiesa nell'adempimento del ministero Petrino (PB, *proemio*, nn. 3, 7). Dato questo servizio generale — cooperazione — notiamo che la curia romana ha una potestà limitata secondo la volontà del Romano Pontefice, come precisa la stessa PB: «La pienezza di questa potestà risiede nel capo, cioè nella persona del vicario di Cristo, il quale l'attribuisce ai dicasteri di curia secondo la competenza e l'ambito di ciascuno» (PB, *proemio*, n. 8). Leggendo *Donum veritatis* n. 18, e tenendo presente le altre affermazioni della CDF circa i suoi documenti appena citati, sembra possibile affermare che il Romano Pontefice abbia attribuito alla CDF una partecipazione a suo magistero ordinario attribuendo la necessaria *potestas magisterii*.

Sappiamo che gli atti posti dalla curia romana, benché a nome e per mandato del Romano Pontefice, e in forza della potestà vicaria, sono atti non del Romano Pontefice, ma dell'autorità che li emana, a meno che non siano approvati in forma specifica dello stesso Pontefice (art. 18 PB). Questa norma generale non è precisamente applicabile alla CDF quando emana documenti magisteriali già approvati dal Romano Pontefice: in questo caso non si riferisce alla approvazione in forma specifica, che attiene precisamente agli atti amministrativi e non agli atti magisteriali della CDF. Sono piuttosto documenti magisteriali emanati dalla CDF, ma necessariamente approvati dal Romano Pontefice, e nei quali vediamo la partecipazione della CDF nel magistero ordinario del Romano Pontefice. Dato questo ci sono una serie di ulteriori considerazioni che ci aiutano comprendere questa partecipazione, almeno nei termini dell'ordinamento canonico.

L'art. 2 § 2 PB contiene un'affermazione di un certo interesse: «I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro». Quest'affermazione non va intesa nel senso che essi hanno tutti la stessa importanza e rilevanza nella vita della Chiesa e neppure che essi hanno uguali poteri. Significa semplicemente che «giuridicamente», cioè da un punto di vista legale, i diversi dicasteri non sono subordinati l'uno all'altro, sia perché nessun dicastero ha potere sugli altri in quanto dicasteri, sia perché ciascuno risponde del proprio operato direttamente al Papa, per il cui servizio è stato costituito. Non si può tuttavia ignorare che non raramente il Santo Padre agisce attraverso la Segreteria di Stato e che di fatto non poche volte i diversi dicasteri

si trovano a dover rendere conto a tale dicastero, che, se proprio non a livello teorico, in pratica viene di fatto ad assumere ed esercitare un potere sugli altri dicasteri.

Nel caso del magistero esercitato dal Romano Pontefice in rapporto con la sua curia, mi pare che non vi sia una semplice parità o ugualianza. La CDF ha competenza esclusiva nel campo dottrinale magisteriale fino al punto di un «*praeiudicio*» circa i documenti degli altri Dicasteri che riguardino la dottrina (artt. 54, 58 § 1, 62, 73, 120, 137, 158, 161 ecc. PB).

Questo principio generale ha una portata vastissima e non subisce eccezione, a meno che non sia detto espressamente. Si tratta di un giudizio finale prima della pubblicazione di un documento, che suppone una valutazione attenta sulla verità di quanto viene affermato in esso circa la dottrina sulla fede e sui costumi. «Dal punto di vista giuridico, non è semplicemente un nulla osta, quanto piuttosto una *condicio sine qua non*, perché il Dicastero che ha elaborato il documento, lo possa pubblicare. Solo in questa prospettiva si può affermare che la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede è “propria ed esclusiva”»⁽²⁰⁾. Trattandosi di fede e di costumi, la competenza della CDF è esclusiva; pertanto il suo giudizio è ultimo e vincolante. Inoltre, «In caso di contrasto non si tratterebbe tanto di conflitto di competenza, da risolvere secondo PB con il ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf. art. 20 PB), ma di problemi di fede, di cui è competente in modo esclusivo la CDF, che è stata investita dal Santo Padre del suo potere in materia di fede e di costumi»⁽²¹⁾.

In altre parole la CDF è competente per controllare il contenuto e la fedeltà dottrinale dei documenti emanati dalla curia. In questo caso la potestà esercitata dalla CDF non è magisteriale ma piuttosto esecutiva in quanto la CDF conferma la fedeltà dottrinale dei documenti, cioè se i documenti siano conformi con il magistero della Chiesa.

Dall'altro lato si può considerare il compito della CDF di promuovere e di tutelare la dottrina della Chiesa quando emana docu-

⁽²⁰⁾ Vedi, V. DE PAOLIS, *La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella Curia Romana e la “Ratio agendi” per l'esame delle dottrine*, «Periodica» 86 (1997) p. 601.

⁽²¹⁾ Ibid., 602.

menti magisteriali. Mi pare impossibile ipotizzare che molti documenti emanati dalla CDF trovino il loro fondamento giuridico nell'esercizio della *potestas iurisdictionis*. Infatti il loro fondamento giuridico-teologico si trova nella *potestas magisterii* che è una partecipazione nel magistero ordinario del Romano Pontefice. In altre parole, spesso una considerazione della *potestas* esercitata dalla curia si collega alla *potestas iurisdictionis*, ma nel caso della CDF, questa classificazione o descrizione non è adeguata e non esaurisce la *potestas* (oppure le *potestates*) che ha la CDF. Quest'ultima gode anche di una *potestas magisterii* come molti documenti emanati da questa Congregazione ampiamente testimoniano.

Una certa confusione in questo campo è legata ad una comprensione di ciò che capita, almeno nei termini della *potestas*, quando un soggetto del magistero autentico ed autorevole insegna autenticamente ed autorevolmente. Se prendiamo l'esempio di un vescovo diocesano che esercita il suo magistero, i.e. quando insegna autenticamente ed autorevolmente, la *potestas* che adopera per questa attività è una *potestas magisterii*. Il documento che adopera per pubblicizzare il suo insegnamento non può essere considerato semplicemente un documento esecutivo oppure semplicemente un'esercizio di potere esecutivo. È vero che egli può adoperare documenti esecutivi per assicurarsi che questi insegnamenti siano disseminati nella diocesi, eg. il vescovo potrebbe decretare che il documento contenente l'insegnamento sia letto in tutte le parrocchie della diocesi ecc. Inoltre egli può usare la sua potestà giudiziale o amministrativa per infliggere una sanzione su coloro che pubblicamente negano questo insegnamento magisteriale. Ma l'atto originale di insegnamento magisteriale è fondato nel suo particolare ed esclusivo *munus docendi*, e in questo contesto nel suo *munus magisterii*, che ha una *potestas* corrispondente con la quale egli diventa soggetto attivo per effettuare in pratica il suo *munus* specifico di insegnare.

Parimenti si possono considerare i documenti magisteriali che rispecchiano il magistero ordinario del Romano Pontefice. Che tipo o genere di documento è un'enciclica? Una lettera apostolica? Un'esortazione post sinodale? L'udienza di mercoledì? Essi non sono documenti esecutivi e certamente non documenti legislativi o giudiziari. Piuttosto sono documenti che rispecchiano la responsabilità petrina fondamentale di insegnare, il suo speciale ed unico *munus docendi*, e in vari momenti, precisamente il suo *munus magisterii*. Affinché il Romano Pontefice abbia questo *munus magisterii*, egli deve avere

la necessaria *potestas magisterii pontificia* di fa sapere alla Chiesa, tramite vari documenti, il suo magistero autentico. È vero anche che questo potrebbe coinvolgere, quando la situazione lo necessita, un esercizio della sua *potestas iurisdictionis*, ma tale opzione non si verifica sempre, né inficia la precedente.

In realtà gli atti magisteriali non possono essere propriamente ricondotti agli atti giurisdizionali e quindi alle norme che regolano questi. In modo particolare gli atti magisteriali in quanto tali non sono soggetti alle diverse forme di approvazione da parte del Sommo Pontefice, di cui all'art. 18 della PB (*forma comune e forma specifica*). Piuttosto gli atti magisteriali della CDF devono essere sempre approvati dal Santo Padre, ed in questo modo ogni approvazione rende sempre l'atto magisteriale «pontificio», proprio del Sommo Pontefice. È proprio in questo rapporto molto particolare fra la CDF e il Romano Pontefice che troviamo l'unicità della CDF. In questi momenti dell'esercizio del magistero autentico pontificio, la CDF partecipa del suo stesso potere. In altre parole, mentre la CDF ha una *potestas magisterii*, non è mai un potere magisteriale distinto da quello del Sommo Pontefice. L'approvazione rende il documento un atto pontificio in senso largo, ma non strettamente e direttamente papale, come per esempio sarebbe il caso di un enciclica. L'approvazione pontificia garantisce e salvaguarda l'intervento magisteriale dal punto di vista dottrinale e giuridico ma in questo caso il documento rimane un documento della CDF. Ne segue che gli atti magisteriali in quanto tali, a differenza di quelli giurisdizionali, non sono neppure sottoponibili a ricorso gerarchico, in quanto questo tipo di ricorso è previsto e prevedibile solo per gli atti giurisdizionali. Sotto molti aspetti è proprio questa *potestas magisterii* il fondamento affinché il Romano Pontefice fosse sempre il Prefetto della CDF.

Dato questo c'è un altro problema che ha suscitato una certa preoccupazione, cioè la difficoltà della demarcazione tra un atto magisteriale e un atto di giurisdizione. Ovviamente in molte situazioni i due poteri sono connessi e un atto giurisdizionale può essere posto in stretto nesso con quello magisteriale. Da questo nesso, direi stretto, possono porsi delicati problemi.

Pertanto, molta cura va utilizzata su queste tematiche. Tutti i soggetti del magistero autentico nella Chiesa hanno la necessaria *potestas iurisdictionis* entro i limiti dati a loro dalla legge della stessa Chiesa. In altre parole il vescovo che esercita il suo magistero ha inoltre *potestas iurisdictionis* per far osservare che l'insegnamento

proposto sia accettato. È vero che quando egli fa osservare questo insegnamento, tecnicamente non usa più ciò che ho chiamato la sua *potestas magisterii*, ma è chiaro che il rapporto fra questa *potestas* e la sua *potestas iurisdictionis* è essenziale. Questo è particolarmente vero nella applicazione di una sanzione contro coloro che negano il magistero ordinario. Ovviamente, questo fatto rispecchia l'unità essenziale fra tutte le potestà nella Chiesa, cioè l'unità della *sacra potestas*. In teoria c'è una demarcazione, che ci aiuta a cogliere la *sacra potestas*, ma anche nella pratica questa demarcazione rimane, anche se il rapporto fra le due potestà è assolutamente chiaro. Sarebbe impossibile imporre una sanzione contro qualcuno per il suo insegnamento pubblico, se l'autorità magisteriale non abbia anche determinato che una particolare verità debba essere creduta!

Un processo simile potrebbe verificarsi negli atti magisteriali del Romano Pontefice e nel coinvolgimento della CDF. Questo è vero, non solo nella sua partecipazione al magistero ordinario del Romano Pontefice, ma anche in quelle occasioni nelle quali la CDF deve esercitare un atto amministrativo (giudiziale) intimamente collegato col magistero. Il rapporto fra le due potestà è fondamentale ma ancora distinto, come si può verificare quando la CDF deve imporre una sanzione contro coloro i quali negano il magistero autentico.

Questo nesso profondo si può confermare nel nuovo Regolamento *in doctrinam examine*, pubblicato il 29 agosto 1997 nell'Osservatore Romano. Circa l'intervento disciplinare, troviamo una certa novità che rispecchia il rapporto fra la CDF e il Romano Pontefice nell'ambito magisteriale, e più precisamente nel suo collegamento con la *potestas iurisdictionis*

Va rilevato che gli interventi disciplinari sono previsti solo « qualora l'autore non corregga in modo soddisfacente e con pubblicità adeguata gli errori segnalati ». In tal caso vengono configurate due ipotesi: 1) risulta che l'autore delle dottrine esaminate è incorso nei delitti di eresia, apostasia o scisma, per i quali il codice prevede già la pena *latae sententiae* di scomunica (can. 1364); 2) oppure si tratta di errori dottrinali che non ricadono in tali delitti e quindi non risultano pene *latae sententiae* già incorse. Nella prima ipotesi la CDF procede a dichiarare le pene *latae sententiae* incorse. Contro tale dichiarazione è esclusa la possibilità di ricorso. Nella seconda ipotesi la Congregazione « procede a norma del diritto sia universale sia proprio ».

Certamente la dichiarazione di una pena è un atto giurisdizionale, non propriamente magisteriale, ma il nesso stretto fra i due atti

è piuttosto ovvio. Di fatto, la situazione della prima ipotesi è così grave, e in questo contesto si trova una spiegazione, fra le altre, per l'approvazione specifica data dal Romano Pontefice al Regolamento, ossia per la deroga che essa contiene sia alla procedura da seguire per la dichiarazione delle pene *latae sententiae* sia per l'esclusione del ricorso contro tale dichiarazione. In questa linea si comprende la norma dell'art. 28, unica eccezione al diritto universale prevista dal Regolamento⁽²²⁾.

È stato asserito che la *potestas magisterii* non può essere ridotta alla *potestas iurisdictionis*. Inoltre, è piuttosto difficile capire come la *potestas magisterii* possa essere collegata vicariamente ad un ufficio come si può verificare per la *potestas iurisdictionis* e che caratterizza la natura della curia romana (art. 8 PB). La CDF ha una *potestas magisterii* piuttosto singolare, anche quando consideriamo le strutture giuridiche della Chiesa, in quanto essa partecipa nel magistero del Sommo Pontefice. È piuttosto difficile parlare in questi precisi termini di partecipazione nella autorità magisteriale quando parliamo di un vicario generale oppure di un parroco che ricoprono uffici ecclesiastici. Cioè, né il vicario generale né il parroco partecipano nell'autorità magisteriale del vescovo nella maniera nella quale la CDF partecipa all'autorità magisteriale del Romano Pontefice. In questo senso la *potestas magisterii* della CDF è singolare.

Mentre il concetto di vicarietà è piuttosto difficile da applicare alla CDF in questo campo magisteriale, specialmente tenendo presente la sua configurazione nel Codice (can. 131), è anche vero che il significato della vicarietà non è univoco. Cioè, se accettiamo semplicemente la configurazione della potestà ordinaria, sia propria che vicaria, come sembra essere presentata nel Codice, sarebbe difficile parlare di una *potestas magisterii vicaria* esercitata dalla CDF. Sappiamo che la vera natura della vicarietà è stata oggetto di lunghe riflessioni e discussioni nella tradizione canonistica⁽²³⁾.

In genere si può dire che la potestà vicaria è collegata con la giurisdizione ed è annessa ad un'ufficio. Il suo esercizio però è sempre ordinato in modo sussidiario e subordinato a compiere la funzione,

(22) Cf. in proposito, *ibid.*, pp. 603-13.

(23) Cf. V. DE PAOLIS, *La natura della potestà del vicario generale*, Roma, 1966 e IDEM, *De significatione verborum: iurisdictio ordinaria, delegata, mandata, vicaria*, «Periodica», 54 (1965) pp. 309-330.

sia in tutto che in parte, di un altro ufficio principale, al quale la stessa giurisdizione appartiene come propria. In altre parole la giurisdizione ordinaria vicaria viene esercitata *vice et nomine alterius*. Mentre il codice e i commentatori tendono a sottolineare l'ufficio e il fatto che la potestà anche vicaria è ordinaria perché annessa ad un'ufficio, si deve notare che la vicarietà propriamente non riguarda la «proprietà» della potestà, ma piuttosto la sua autonomia. La potestà vicaria di giurisdizione è propria (ufficio), ma la sua caratteristica specifica è quella di non essere autonoma, in quanto per natura sua appartiene ad un ufficio vicario, cioè subordinato essenzialmente, non autonomo. Un ufficio vicario è strettamente legato in modo subordinato ad un altro, con il quale tuttavia costituisce, da un punto di vista giuridico, come un'unica realtà, al punto che non si dà propriamente ricorso dal vicario al titolare principale, perché è come se fosse la stessa persona che agisce - anche se c'è una distinzione fra le due persone. Questa realtà della natura della vicarietà, anzi il suo carattere essenziale ci aiuta a comprendere il significato della partecipazione della CDF nel magistero ordinario del Sommo Pontefice.

L'articolo 8 della PB infatti sottolinea quest'unità fondamentale fra il Romano Pontefice e la curia. Il Papa parla del carattere vicario di tutta la curia, cioè non usa il termine vicario nel ristretto senso di potestà vicaria del can. 131. La curia romana «non agisce per proprio diritto né per propria iniziativa: infatti esercita la potestà ricevuta dal Papa a motivo di quel rapporto essenziale e originario che ha con Lui; e la caratteristica propria di questa potestà è di collegare sempre il proprio impegno di lavoro con la volontà di Colui, dal quale prende origine. La sua ragion d'essere è quella di esprimere e di manifestare la fedele interpretazione e consonanza, anzi l'identità con quella volontà medesima, per il bene delle Chiese ed il servizio dei Vescovi».

Almeno per analogia possiamo parlare di una «potestà magisteriale ordinaria et vicaria» che esercita la CDF nel suo rapporto col Romano Pontefice. Precisamente, il principio fondamentale di questa «vicarietà magisteriale» vuole che solo et sempre facendo riferimento al titolare del ufficio, il Romano Pontefice, e solo in sua dipendenza, la CDF può esercitare la missione essa affidata. La «capacità» magisteriale è sempre in forza della missione conferita alla CDF dal titolare del ufficio, nel cui nome e per autorità del quale compie la funzione magisteriale. Fra la CDF e il Romano Pontefice nell'am-

bito magisteriale c'è « quel rapporto essenziale e originario » che caratterizza anche il rapporto classico fra il vescovo ed il suo vicario al livello della giurisdizione.

Già nel 1977, Mons. Hamer descriveva la CDF come un'istituzione di diritto ecclesiastico che però è principalmente a servizio e di ausilio al magistero ordinario del pontefice. « To be more precise, it is the auxiliary of the ordinary magisterium of the Holy Father, with the mission of taking care that the profession of faith be the guide of all the activity of the Church... »⁽²⁴⁾. Nel suo libro del 1963, F. Sullivan fondava la sottomissione interna e religiosa dovuta ai decreti del S. Ufficio sulla partecipazione della Congregazione al magistero ordinario del pontefice⁽²⁵⁾.

Nella realtà non possiamo dire che i documenti della CDF siano un "prise de position", cioè provvisoria. È chiaro che i documenti magisteriali richiedano molto di più. È vero che i documenti magisteriali della CDF sono generalmente un tipo di testimonianza alla dottrina già autenticamente insegnata dal Magistero, ma questa realtà non rispecchia in tutti i suoi contorni i documenti emanati dalla CDF specialmente su questioni morali o come risposta alle nuove sfide teologiche nel mondo contemporaneo. Inoltre questa non rispecchia il fatto che la CDF sembra di essere un "soggetto attivo" del magistero, nel senso della sua partecipazione nel magistero ordinario del Romano Pontefice.

Di fatto la CDF è composta da un gruppo di vescovi, maestri autentici del magistero. In quanto membri della CDF, questi vescovi ricevono dal Romano Pontefice un ufficio che sembra comportare la *potestas* necessaria per l'esercizio del magistero autentico in modo vicario, cioè in stretto ed essenziale rapporto col titolare dell'ufficio che ha una particolare ed unica responsabilità per la Chiesa universale nell'ambito magisteriale. L'espressione di questo rapporto singolare è la partecipazione al magistero ordinario del Sommo Pontefice. In questo contesto del magistero ordinario del Romano Pontefice, cioè della responsabilità universale del Romano Pontefice per la

⁽²⁴⁾ J. HAMER, *In the Service of the Magisterium: The Evolution of a Congregation*, in «The Jurist», 37 (1977), p. 350.

⁽²⁵⁾ F. SULLIVAN, *De Ecclesia, Romae* 1963, vol. I, p. 355: «... cum sint quasi organa vel instrumenta quibus Summus Pontifex utitur in suo magisterio ordinario, et quae recipiunt participationem in eius auctoritate magisteriali, quamvis non in eius infallibilitate».

Chiesa, i vescovi-membri non agiscono strettamente in nome proprio, ma piuttosto in nome del Romano Pontefice, cioè in un modo “vicario”, se capiamo il concetto di vicarietà nel senso appena proposto. Cioè la vicarietà non riguarda fundamentalmente la “proprietà” o meno della potestà, ma piuttosto il rapporto subordinato ad un altro con il quale costituisce un'unica realtà. Questa spiegazione tiene conto della natura particolare della *potestas magisterii* del Romano Pontefice e della CDF nonché la natura del episcopato ed il rapporto fra consecrazione e l'esercizio della *potestas magisterii*.

Conclusioni.

Ovviamente ulteriori approfondimenti saranno necessari in futuro rispetto a quanto trattato finora, ma rimaniamo nella convinzione che ancora ci sia molto da fare sul rapporto fra la CDF e il Romano Pontefice nell'ambito magisteriale. Qual'è il significato della sua partecipazione nel magistero ordinario del Romano Pontefice? Qual'è il senso della *potestas magisterii*, le sue origine ed il suo significato nell'ordinamento del Codice? Il problema di vicarietà connessa con questo aspetto essenziale dell'attività della CDF.

La CDF ha un ruolo esclusivo ed una posizione unica e qualsiasi tentativo di spiegare ed approfondire questo fatto della «partecipazione» aiuterà anche a combattere una delle piaghe delle quali soffre la Chiesa oggi. Cioè il fatto che ancora dentro la Chiesa ci siano molte voci di dissenso, sia esplicito che implicito, contro l'insegnamento autorevole del magistero.

Data la collaborazione unica fra la CDF e il Romano Pontefice nell'ambito magisteriale; data la tradizione secolare del Romano Pontefice come Prefetto della CDF, che rispecchiava in un modo ovvio il rapporto stretto fra le due istituzioni e l'importanza fondamentale della CDF nella curia e nella Chiesa; data la necessità di vigilanza costante sulla materia dogmatica, ci si può chiedere se il momento attuale non sia il più opportuno per riconsiderare la possibilità che il Romano Pontefice diventi di nuovo Prefetto della CDF o, quanto meno, che si preveda per questa Congregazione una posizione organizzativa speciale nei confronti del Sommo Pontefice, consona con la reale portata dei compiti magisteriali che sono stati assegnati. Mentre si possono capire le ragioni per le quali fu cambiata la vecchia struttura, e si possono anche scorgere alcuni rischi inerenti al fatto che il Romano Pontefice sia Prefetto della CDF (eg. una mancata demarca-

zione fra *potestas magisterii* e *potestas iurisdictionis* e la conseguente difficoltà di ricorso contro gli atti della CDF), mi pare che data la partecipazione della CDF al magistero del Romano Pontefice e alla sua *potestas magisterii*, si potrebbe considerare seriamente un rinnovamento della suddeta tradizione secolare. Tale cambiamento certamente evidenzerebbe la assoluta centralità nella vita della Chiesa delle verità dommatiche, senza le quali la Chiesa ha sofferta e continua a soffrire.

